

N. R.G. 3922/2025 V.G.



TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice designato,

- nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 19 CCII per la conferma delle misure protettive da

EXE S.R.L., con sede in 39100 Bolzano, via Negrelli n. 15, codice fiscale , in persona

del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli Avv.ti

e , giusta procura allegata al ricorso dd. 06.10.2025;

Ricorrente

con l'intervento di

giuste procura generale e procura speciale allegate alla memoria d.d. 14.11.2025;

giusta procura speciale

allegata alla memoria d.d. 14.11.2025;

Creditori intervenuti

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2025;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con istanza presentata presso la piattaforma nazionale telematica in data 22.09.2025 EXE S.R.L. ha chiesto la nomina di un Esperto indipendente nell'ambito dello strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 17 CCII.

Con ricorso ex art. 19 CCII depositato in data 06.10.2025 EXE s.r.l. ha chiesto la conferma delle "misure protettive e cautelari descritte in narrativa per tutti i creditori di Exe s.r.l. –

esclusi naturalmente i diritti di credito dei lavoratori – per un tempo di 120 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia”. Nel testo del ricorso, le misure protettive di cui si chiede la conferma vengono descritte come segue:” *misure protettive di cui all’art. 18 CCII nei confronti di tutti i propri creditori (esclusi naturalmente i diritti di credito dei lavoratori), e dunque che rispetto agli stessi trovi applicazione il relativo regime ex lege, affinché sia inibita: -l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore (salvo, comunque, il dissenso dell’Esperto ai sensi dell’art. 21 CCII); -la promozione e/o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa*”.

La ricorrente ha allegato al ricorso parte della documentazione richiesta dall’art. 19 CCII (successivamente integrata in data 14.10.2025 a seguito di quanto rilevato con decreto d.d. 10.10.2025) e l’istanza di applicazione delle misure protettive è stata pubblicata nel Registro delle Imprese in data 06.10.2025, unitamente all’accettazione dell’Esperto nominato dott. *Persona_1* avvenuta il 03.10.2025. Il procedimento è stato iscritto al n. 3922/2025 V.G., numero la cui pubblicazione nel Registro delle Imprese risulta agli atti (cfr. visura d.d. 18.11.2025).

Con decreto depositato in data 16.10.2025 il Giudice Delegato ha fissato per il 19.11.2025 l’udienza per la comparizione innanzi a sé delle parti e dell’Esperto, assegnando a quest’ultimo termine sino a tre giorni prima “*in ordine alla completezza della documentazione dimessa, alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguitamento del risanamento dell’impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed a tutto quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto 21 marzo 2023 - Composizione negoziata della crisi d’impresa - Verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento - Recepimento dell’aggiornamento del*

documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021”.

Si è costituita nel presente procedimento la creditrice , con l’Avv. Cristiano Ruspi, confermando “*la revoca delle linee BT*” e riservandosi “*di esprimersi in ordine alla conferma delle misure protettive all’esito dell’esame del parere dell’esperto e all’udienza che si terrà il 19 ottobre, per i motivi meglio esposti in narrativa*”.

Si è altresì costituito il creditore sig. con l’Avv. Gabriele Tomei, precisando il proprio credito.

Altri creditori hanno chiesto meramente di essere autorizzati alla consultazione del fascicolo.

In data 16.11.2025 l’Esperto dott. ha provveduto al deposito del proprio motivato parere, nel quale ha evidenziato che non risulta alcuna trattativa in corso (pag. 4) ed ha espresso un parere negativo sull’effettiva e concreta fattibilità giuridica ed economica del piano, nonché sulla ragionevole perseguitabilità dell’obiettivo del risanamento (pag. 7). Ha quindi concluso evidenziando “*rilevantissime incertezze*” in merito alla realizzabilità del piano; a suo parere, le misure protettive e cautelari richieste dall’impresa necessiterebbero di ulteriori elementi in termini concreti e migliorativi rispetto a quelli prospettati; diversamente sarebbero funzionali solo a procrastinare una situazione di crisi difficilmente rimediabile (pag. 8).

All’udienza del 19.11.2025 la Procuratrice della ricorrente ha riferito diverse circostanze riguardanti l’evoluzione del percorso di composizione negoziata, nonché riguardanti l’impresa ed ha insistito nell’istanza di concessione delle misure protettive, mentre le Procuratrici dei creditori e si sono rimesse alle valutazioni del Giudice in ordine alla conferma delle misure protettive.

2. La domanda di conferma delle misure protettive presentata da EXE SRL non merita accoglimento.

Si precisa che, pur essendo state nominate nel ricorso le misure cautelari (cfr. ricorso, pag. 5), la domanda ha ad oggetto solamente misure protettive ex art. 18 CCII, non essendo state domandate specifiche ed ulteriori misure cautelari.

2.1 Preliminariamente va osservato che l'art. 19 comma 1 CCII radica la competenza relativa al procedimento di conferma delle misure protettive secondo i criteri indicati dall'art. 27 CCII, il quale al comma secondo indica quale Tribunale competente quello “nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”, locuzione definita dall'art. 2 comma 1 lettera m) CCII come “il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”, mentre il comma 3 dell'art. 27 stabilisce che il centro degli interessi principali del debitore “si presume coincidente: [...] c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese [...]”. Nel caso in esame, il centro degli interessi principali dell'impresa ricorrente è situato in provincia di Bolzano, così come la sua sede legale, e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione. La ricorrente ha inoltre provveduto alla notifica del proprio ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i creditori interessati dalle misure protettive e cautelari richieste (come individuati nel decreto) entro il termine a tal fine assegnato, depositando la relativa documentazione.

2.2 Nel merito, sono diversi i profili che ostano all'accoglimento della domanda.

In primo luogo, come evidenziato dall'Esperto a pag. 6 del proprio parere e confermato dalla ricorrente nel corso dell'udienza, il piano ha natura meramente liquidatoria.

E, infatti, il progetto di risanamento prevede:

- la vendita dell'azienda, in realtà limitata al marchio e ai rapporti con i clienti, senza alcuna concreta previsione della continuazione dell'attività d'impresa (€ 570.000);
- la vendita della merce giacente in magazzino (€ 250.000);
- l'apporto di nuova finanza da parte di terzi per circa 200-240.000 euro derivante dalla vendita di un immobile.

Il tutto, al fine di presentare una successiva proposta di accordo di ristrutturazione con efficacia estesa che prevede la falcidia di tutti i creditori, ad eccezione dei dipendenti.

Al riguardo, questo Tribunale aderisce all'orientamento - maggioritario nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bologna d.d. 02.05.2025, nonché Trib. Verona 10.03.2025, entrambi reperibili all'indirizzo www.ilcaso.it) - che ritiene non giustificato l'accesso alla composizione e la richiesta di misure protettive in assenza di una prospettiva concreta e verificata di continuità. Infatti, la composizione negoziata deve avere come obiettivo il “risanamento” dell’impresa, il che presuppone una continuazione dell’attività d’impresa, come desumibile da diverse norme del Codice della Crisi:

- art. 12, co. primo, che fa riferimento alla necessità che risulti ragionevolmente perseguitabile il risanamento dell’impresa nell’ambito del percorso di composizione della crisi; il termine “risanamento” si lega alla necessità della presenza di un’impresa in funzionamento (o che si propone di riprendere ad operare come tale); ciò può eventualmente avvenire anche nella forma della continuità indiretta, ossia da parte di un terzo;
- art. 12, co. secondo, che fa riferimento alla necessità di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, *“preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro”*;
- art. 2 co. 2 lett. m-bis, che in termini generali distingue nettamente – nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza - quelli volti al risanamento dell’impresa, da quelli volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività;
- art. 19 co 2. lett. b), che indica la necessità di predisposizione di un piano finanziario per i successivi sei mesi (che presuppone la continuità o la riattivazione dell’attività d’impresa) e delle iniziative che l’imprenditore intende adottare per conseguire il risanamento;

- art 13, comma 2 che prevede la redazione del piano secondo le indicazioni della lista di controllo (corrispondente alla sezione II del Decreto dirigenziale del 21.3.23), che sotto diversi profili si riferiscono in termini chiari alla prosecuzione di attività: primo fra tutti, il punto 1 (requisito dell’organizzazione dell’impresa), che fa riferimento alla disponibilità di risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell’attività, alle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare, al monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale, all’andamento gestionale; inoltre, si vedano i riferimenti all’andamento corrente (punto 2.8) e alle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi (punto 3), che evocano allo stesso modo un’impresa attiva;
- l’art. 25 sexies CCII che – con riguardo all’esito liquidatorio che può avere la composizione negoziata attraverso il concordato semplificato - prevede che l’esperto dichiari che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede; per le ragioni sopra esposte, ciò presuppone che, all’inizio del percorso di composizione negoziata, fosse ragionevole presupporre il conseguimento del risanamento dell’impresa attraverso la prosecuzione della sua attività, in forma diretta o indiretta

Nel caso di specie, per quanto riguarda la prefigurata vendita dell’azienda – oltre che a essere rilevata allo stato un’ipotesi del tutto teorica, come si vedrà in seguito – essa in realtà consiste nella vendita di un marchio e del cd. portafoglio clienti, il che non integra la nozione minima di azienda, né un ramo della stessa.

Infatti, quest’ultima consiste in un complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2560 c.c.) o di un ramo della stessa, dotato di una preesistente autonomia funzionale, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -

autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (in questo senso, Cass. 18947/2025, Cass. 11678/2022).

È evidente l'assenza di autonomia funzionale in caso di acquisizione di un marchio e della clientela, essendo necessaria una rilevante integrazione da parte del cessionario, sotto il profilo dell'organizzazione di dipendenti e mezzi strumentali, al fine di realizzare l'attività d'impresa.

2.3 In secondo luogo, gli elementi su cui si fonda tale progetto di risanamento si sono dimostrati carenti di prospettive concrete, sicché esso prospetta, ai sensi dell'art. 12 CCII, una soluzione inidonea a superare le condizioni in cui si trova la società. Ed infatti:

- la cessione dell'azienda si basa su una "lettera di intenti" d.d. 28.04.2025 redatta da un imprenditore cinese e priva di cauzione (doc. 3, redatta in inglese); essa non è un'offerta, ha natura non vincolante (pag. 2 par. 5) e contiene la manifestazione di volontà di iniziare le trattative in modo serio ed esclusivo al fine di stipulare un accordo vincolante d'acquisto (pag. 2, par. 2.3); in udienza, la Procuratrice della ricorrente ha dato atto che le trattative non sono andate a buon fine, così come altre trattative con un diverso imprenditore;
- non risulta che alcun soggetto si sia impegnato per iscritto ad erogare finanza esterna, come confermato dalla Procuratrice della ricorrente in udienza. Agli atti, infatti, vi è solamente una mail (doc. 4), apparentemente inviata da un'agenzia immobiliare alla ricorrente, che conferma che il sig. ha incaricato l'agenzia immobiliare mittente della mail alla vendita di un immobile. Al riguardo, l'Esperto ha riferito che tale nominativo corrisponde a quello di un ex socio di maggioranza della ricorrente, ma che la richiesta dello stesso Esperto di un impegno a corrispondere la somma ricavata dalla vendita alla società ricorrente, con indicazione del relativo titolo, non ha avuto esito (cfr. parere, pag. 6);

- la vendita della merce presente in magazzino non è supportata da alcuna perizia, né da un'offerta che possa confermare la ragionevole possibilità di acquisire il corrispettivo indicato (€ 250.000,00), come ha altresì riferito la Procuratrice nel corso dell'udienza.

2.4 In terzo luogo, l'Esperto ha indicato che non vi sono alcune concrete trattative in corso con i creditori (cfr. parere, pag. 4), il che è stato sostanzialmente confermato dai creditori presenti in udienza (la Procuratrice del solo creditore sig. ha riferito che prima dell'inizio della composizione negoziata erano in corso trattative, mentre gli altri creditori hanno riferito che non vi sono trattative in corso). Il fatto che le trattative non siano nemmeno iniziata palesa l'impossibilità di compiere in questa sede una prognosi favorevole circa la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e circa la funzionalità delle misure richieste alla buona riuscita del percorso in esame.

3. In definitiva, non sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive, né sotto il profilo della ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (*fumus boni iuris*), né sotto quello della strumentalità della conferma delle misure protettive al buon esito delle trattative, nel senso che la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento dell'impresa (*periculum in mora*; cfr. Trib. Milano 31.05.2025 all'indirizzo www.ilcaso.it).

Di conseguenza, le stesse misure protettive andranno revocate.

4. Quanto alle spese del procedimento, considerato che nessuno dei creditori si è opposto alla conferma delle misure protettive, deve escludersi che sia configurabile un'ipotesi di soccombenza della ricorrente.

P.Q.M

Il Tribunale di Bolzano,

ogni domanda o eccezione assorbita o disattesa,

RIGETTA il ricorso;

NON CONFERMA e per l'effetto REVOCA le misure protettive richieste da EXE SRL nell'ambito della composizione negoziata della crisi con istanza pubblicata nel Registro delle Imprese in data 06.10.2025.

Nulla sulle spese.

Si comunichi alle parti, all'Esperto dott. _____ al Pubblico Ministero ed al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Bolzano, 20.11.2025

Il Giudice

Thomas Fleischmann